

Da ieri dirigenti, insegnanti e Ata possono inoltrare le istanze. All'Inps l'ultima parola

Quota 100, i giochi sono aperti

Atteso un esodo di 60-70 mila nuovi pensionamenti

DI NICOLA MONDELLI

Con la pubblicazione della circolare ministeriale n. 4644 del 1° febbraio 2019 avente per oggetto le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e del messaggio Inps n. 395 del 29 gennaio 2019 (contenente le modalità di presentazione della domanda di pensione anticipata) e con l'apertura da ieri delle funzioni polis «istanze online» disponibili sul sito internet del Miur è presumibilmente cominciata tra i dirigenti scolastici, i docenti e il personale Ata in servizio con contratto a tempo indeterminato l'ennesimo esodo verso la pensione anticipata.

Un esodo che secondo alcuni osservatori dovrebbe alla fine fare registrare tra 60 e 70 mila nuovi pensionati, ivi compresi gli oltre 20 mila tra docenti ed Ata che entro il 12 dicembre 2018 hanno presentato domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2019.

Requisiti per accedere al pensionamento anticipato dal 1° settembre 2019. Per accedere ai pensionamenti anticipati disciplinati dal decreto legge n. 4/2019 («pensione quota 100», pensione anticipata ex art. 24 del decreto legge 201/2011 e «opzione donna») il personale scolastico deve poter fare valere alla data

del 31 dicembre 2019 rispettivamente i seguenti requisiti: per la pensione quota 100 minimo 62 anni di età e 38 di contribuzione; per la pensione anticipata ex art. 24, indipendentemente dall'età anagrafica, 41 anni e dieci mesi di contribuzione se donna, 42 anni e dieci mesi se uomo.

In tal ultimo caso, è anche consentito chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale relativa attribuzione del trattamento pensionistico purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del ministro per la funzione pubblica. Per accedere invece all'opzione donna la lavoratrice deve avere maturato al 31 dicembre 2018 una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età pari o superiore a 58 anni.

Modalità per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio. Propedeutica alla domanda di accesso alla pensione è, per tutto il personale della scuola, la domanda di cessazione dal servizio che deve essere presentata entro il 28 febbraio 2019 utilizzando esclusivamente, come dispone la citata circolare ministeriale n. 4644 del 1° febbraio 2019, la procedura web Polis «istanze online».

Il personale in servizio all'estero può presentare la domanda di cessazione anche con modalità cartacea, mentre quello in servizio nelle province di Trento, Bolzano e Aosta deve farlo esclusivamente in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità che provvederà ad

inoltrarla ai competenti Uffici territoriali.

Termini e modalità della domanda di pensione anticipata. Per effetto di quanto dispone l'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - articolo espressamente richiamato dal decreto legge n.4/2019 - secondo cui ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio del personale scolastico ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda di cessazione con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di maturazione del requisito entro il 31 dicembre, diverse sono le modalità e la tempistica richieste per la presentazione all'Inps della domanda di pensione anticipata. In particolare non ha alcuna rilevanza la scadenza del 28 febbraio 2019.

La domanda potrà essere presentata anche successivamente - si consiglia entro il 15 marzo 2019 - con le modalità indicate nel messaggio Inps n. 398 del 29 gennaio 2019 citato in premessa: online accedendo al sito Inps, previa registrazione; tramite Contact Center integrato (n. 80131164); attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

L'Inps accerterà il diritto a pensione dopo aver ricevuto dagli Uffici scolastici territoriali i decreti di computo, riscatto e ricongiunzione di coloro che hanno chiesto di essere collocati a riposo dal 1° settembre 2019. A tal fine gli Uffici scolastici e le scuole dovranno utilizzare unicamente l'applicativo nuovo *Passweb*,

che è lo strumento di scambio di dati tra l'Istituto di previdenza e le pubbliche amministrazioni.

Cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici. I dirigenti scolastici che vogliono andare in pensione anticipata dal 1° settembre 2019 sia con i requisiti richiesti dall'art. 24 del decreto legge n. 201/2011 che dal decreto legge n.4/2019, utilizzando pertanto le disposizioni del decreto ministeriale 15 novembre 2018, n. 727 e della circolare ministeriale 16 novembre 2018, anziché l'istituto del recesso previsto dall'articolo 12 del contratto collettivo nazionale per l'Area V della dirigenza, devono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019 con le stesse modalità richieste ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Risoluzione unilaterale del rapporto di docenti e Ata. Il 28 febbraio 2019 è anche il termine ultimo entro il quale i dirigenti scolastici hanno la facoltà, in presenza di particolari situazioni, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del personale docente ed Ata che entro il 31 agosto 2019 maturerà una anzianità contributiva di 41 anni e dieci mesi, se donna, e 42 anni e dieci mesi, se uomo.

Se non si avvarranno di tale facoltà dovranno obbligatoriamente collocare a riposo il docente o il personale Ata che abbia raggiunto i predetti requisiti di anzianità contributiva e che entro il 31 agosto 2019 compia il 65° anno di età.

—© Riproduzione riservata—

Per accedere alla pensione anticipata ex art. 24, indipendentemente dall'età anagrafica, servono 41 anni e dieci mesi di contribuzione se donna, 42 anni e dieci mesi se uomo. Per questa fattispecie è anche consentito chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale relativa attribuzione del trattamento pensionistico